



Comune di Chions
Provincia di Pordenone

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/09/2020

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte insistenti nel territorio del Comune a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con deliberazione Consiliare n. 38 del 25.06.2009, il consiglio comunale ha provveduto ad effettuare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, di acqua o gas.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica ecc) in relazione ai quali non risultino rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali ad esempio campi da gioco con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc) che restano invece soggette al tributo;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra e le aree scoperte destinate alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette le aree destinate a depositi anche temporanei ed a esposizione;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.
2. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente comma e per tutte le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 1, come ad esempio le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo restano valide le dichiarazioni già presentate e le superfici accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali

destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime e prodotti finiti. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI, OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. dimostrare annualmente l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, dell'art. 13 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato,

hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo del MIUR viene sottratto dal PEF come indicato dalla determinazione ARERA n.2/2020 punto 1.4.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'AUSIR istituito con L.R. 5/2016 art. 4.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'AUSIR.

5. Sulla base della normativa vigente, l'AUSIR assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Al fine di determinare il gettito del tributo che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, dall'importo totale dei costi del piano finanziario si detraggono i proventi indicati nei provvedimenti emanati dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al punto 6.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. La quota variabile viene altresì suddivisa in una quota a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e trattamento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati e piante in genere.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni per la determinazione della quota fissa e di quella variabile si fa riferimento alle disposizioni in essa contenute;
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate sulla base delle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ubicati al Nord Italia:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80

2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche:

	DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82
7	Alberghi con ristorante	1,33	9,85
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie	1,13	8,78
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	3,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82

29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente regolamento in una parte fissa determinata con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, ed in una parte variabile costituita da una quota calcolata con le modalità di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, una quota a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida e una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.
3. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possano usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco, rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
4. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito nell'anno precedente, calcolato come volume conferito moltiplicato peso specifico del rifiuto nel comune. L'importo addebitato è calcolato moltiplicando il peso del rifiuto conferito, come sopra determinato, per il costo al Kg, determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche stimati in via presuntiva in base ai costi dell'anno precedente, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche. Salvo prova contraria, per ciascuna utenza saranno addebitati un numero minimo di conferimenti annui pari ad un conferimento per semestre.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici comunali; per i nuclei familiari non residenti si fa riferimento alla composizione dello stesso nel diverso comune di residenza. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. L'utente non residente può dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, dichiarata nei termini di legge, decorre dal momento in cui si verifica, in caso contrario decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento.
6. In assenza del numero degli occupanti dell'abitazione, lo stesso sarà determinato secondo la seguente tabella:

Superficie (mq)	Componenti Assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del presente regolamento in una parte fissa con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1, al DPR 158/99, ed in una parte variabile costituita da una quota calcolata con le modalità di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR 158/99, a sua volta suddivisa in una quota a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida e una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVfu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche stimanti in via presuntiva in base ai costi dell'anno precedente, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
5. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui alla tabella art. 13 comma 6.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica è diversa a seconda della destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un diverso o minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di legge per la presentazione della dichiarazione, valgono dal giorno di presentazione della dichiarazione salvo che l'utente non dimostri con idonei elementi di prova che gli stessi si sono verificati in precedenza.
3. Qualora l'utente abbia provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e della chiave per l'umido, la variazione decorre dalla data di cancellazione dai registri anagrafici.
4. Le variazioni relative in particolare alla superficie e/o destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino la riduzione del tributo il riconoscimento della stessa è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini di legge.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale così come indicato nel regolamento per la gestione dei rifiuti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione disciplinata dal presente regolamento e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta. La riduzione di cui al presente articolo è inserita nel piano finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013, nr. 147.

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, lett. b) della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 15%;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della stessa se presentate nel termine di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; le stesse cessano comunque dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

ART. 22

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare con

l'esclusione degli imballaggi, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno determinata secondo i coefficienti Kd determinati. La riduzione così determinata non può essere comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo con l'esclusione della parte variabile puntuale (frazione umida e secco non riciclabile).

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà al recupero della riduzione indebitamente applicata. La riduzione calcolata a consuntivo verrà portata in compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato. La comunicazione di inizio o di cessazione della riduzione deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento; in tal caso la riduzione della tariffa decorre dal giorno di effettiva variazione degli elementi che determinano le condizioni per la fruizione.
5. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo viene:
 - a) esentato per le utenze domestiche che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e siano seguite dai Servizi Sociali (persone, sole o riunite in un nucleo familiare o abitativo, nulla-tenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o di trattamento equipollente e le persone assistite in modo permanente dal Comune) in base ad apposito elenco fornito dai Servizi stessi;
 - b) esentato per le utenze domestiche relative ad alloggi posseduti da persone ricoverate in casa di riposo, che rimanga inutilizzato, a condizione che l'utente abbia trasferito la residenza nella casa di riposo, che abbia provveduto alla chiusura dell'utenza con restituzione del bidone e/o chiave per la parte umida e che non risultino occupanti;
 - c) ridotto del 30% della tariffa del tributo alle utenze domestiche in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e dalla deliberazione AUSIR n.17/2020 in base ad apposito elenco dei beneficiari fornito dall'Ufficio competente;
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato, sono rapportate al periodo in cui permangono i presupposti, sono concesse dal Comune e comunicate al soggetto gestore del servizio. Le domande per beneficiare delle riduzioni ed esenzioni devono essere presentate, annualmente, su appositi moduli a valere per l'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le

stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo, sono concesse solo qualora il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo TARI riferito alla penultima annualità del tributo.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge nr. 160/2019 o di quello di cui all'art. 1, comma 838 della legge citata, dal momento della loro entrata in vigore.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per il tributo giornaliero, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a € 2,00 per anno d'imposta.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Regione, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse dovute alla Regione, la quale sarà trattenuta al momento del riversamento.

ART. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, come stabilito dalla determinazione di approvazione della lista di carico del tributo.
2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.
3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenze alla fine del mese di marzo e del mese di settembre. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, a decorrere dall'anno di imposta 2020, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre di ciascun anno è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore provvede all'invio dell'avviso a saldo o a conguaglio nell'annualità successiva.
6. Fino all'applicabilità delle norme previste dall'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificate dall'art. 58-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il Comune provvede al riversamento alla Regione Friuli Venezia Giulia del tributo provinciale di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il gestore provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

ART. 28
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore o in alternativa al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r oppure a mezzo posta elettronica o PEC. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore o del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di acquisizione al protocollo nel caso di posta elettronica o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni da quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica o pec ove disponibili);
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica o pec ove disponibili);
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Titolo in base al quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. Titolo in base al quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine stabilito dal presente articolo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune su indicazione del gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo a cui si riferisce il credito.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o in alternativa al gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine

di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33

CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 31, entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

ART. 35

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero di cui al precedente art. 34 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a Euro 2,00 per anno d'imposta
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Sugli avvisi di accertamento emessi, il Comune può concedere dilazioni di pagamento con le modalità stabilite dal Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.04.2014.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sostituiscono le norme del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.08.2014 le quali restano comunque in vigore relativamente ai periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2019, fatte salve le modificazioni apportate dalla Legge 27/12/2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40
NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2020 le scadenze del tributo sono fissate al 16/12/2020 ed al 31/03/2021.